

**REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI e LAVORI DI IMPORTO INFERIORE
 ALLA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA PER LE ESIGENZE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA
 "OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD"**

Approvato con Determina del Direttore Generale n. 469 del 17/09/2020

Sommario

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, PRINCIPI COMUNI ED AMBITO DI APPLICAZIONE	2
ART. 2 - PRINCIPIO DI ROTAZIONE	3
ART. 3 - STRUTTURE COMPETENTI	5
ART. 4 - PROGRAMMAZIONE ACQUISTI BENI, SERVIZI E LAVORI.....	6
Art. 5 - PROGETTAZIONE -TECNICO ESTIMATIVA	7
ART. 6 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	8
ART. 7 - ACQUISIZIONI DI VALORE INFERIORE AD € 40.000,00 (IVA ESCLUSA)	9
ART. 8 - ACQUISIZIONI DI VALORE PARI O SUPERIORE AD € 40.000,00 (IVA ESCLUSA) AL DI SOTTO DELLE SOGLIE DI CUI ALL'ART. 35 D.LGS. 50/2016.....	11
ART. 9 - GARANZIE	14
ART. 10 - VERIFICA DELL'ANOMALIA DELL'OFFERTA.....	15
ART. 11 - IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	15
ART. 12 - VERIFICA DELLE PRESTAZIONI.....	15
ART. 13 - MODIFICA DEI CONTRATTI	15
ART. 14 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....	16
ART. 15 - ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE.....	16
 Allegato 1 - Scheda procedura e provvedimento di acquisizione di beni, servizi e lavori.....	 17

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO, PRINCIPI COMUNI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture nonché di concessioni di lavori e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, come periodicamente determinata con provvedimento dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 36 (contratti sotto soglia) del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici di seguito denominato anche per brevità "Codice").

È vietato qualsiasi frazionamento artificioso della spesa dal quale possa derivare l'inosservanza dei limiti stabiliti dal presente Regolamento. Conseguentemente, le Strutture alle quali è affidata la responsabilità di budget di spesa (cfr. art. 3 del presente Regolamento), sono responsabili per eventuali frazionamenti che dovessero verificarsi nella programmazione/avvio delle procedure di affidamento. I contratti stipulati in violazione di quanto disposto dal presente comma sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.

2. Il presente Regolamento si applica altresì alle procedure di affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria e altri servizi tecnici, di cui all'art. 3, comma 1, lett. vvvv) del Codice.

3. Il presente Regolamento mira ad assicurare tempestività dei processi di acquisto, con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità e correttezza dell'azione amministrativa, con garanzia della qualità delle prestazioni in relazione alle specificità delle esigenze dell'Azienda. Per quanto non previsto nel Codice e negli atti attuativi, alle procedure di affidamento oggetto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui alla L. n.241/1990 e ss.mm.ii., alla stipula del contratto ed alla fase di esecuzione trovano applicazione le disposizioni del codice civile.

4. Nell'affidamento degli appalti vanno rispettati, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti, ai criteri previsti nei documenti di gara ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.

5. L'affidamento e l'esecuzione di servizi e forniture e di lavori di importo inferiore alle soglie comunitarie avvengono nel rispetto dei principi sopraindicati, dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale (di cui all'art. 34 del Codice), delle disposizioni in tema di conflitto di interesse (di cui all'art. 42 del Codice), nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Per gli affidamenti di concessioni e di appalti di servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, gli uffici competenti possono applicare specifiche clausole sociali (di cui all'art. 50 del Codice e sulla base delle indicazioni fornite dalle specifiche Linee Guida ANAC).

6. Il presente Regolamento non si applica alle fattispecie previste dall'allegato 1 di cui alla determina DG 201 del 31/03/2015 denominato "Regolamento unico del servizio di cassa economale".

7. Scopo del presente Regolamento è altresì dare attuazione alle norme statuali e regionali in materia di revisione e razionalizzazione della spesa per acquisizione di beni e servizi, anche nell'attività di approvvigionamento, tra cui, con elencazione esemplificativa e non esaustiva:

- D.L. 7 maggio 2012, n. 52 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica" e ss.mm.ii.;
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e ss.mm.ii.;
- D.L. 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" e ss.mm.ii.;
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- D.L. 24 aprile 2014, n. 66 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" e ss.mm.ii.;
- D.L. 19 giugno 2015, n. 78 "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali" e ss.mm.ii.;
- Legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2016)";
- Legge 11 dicembre 2016, n. 232 "Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 – 2019";
- Legge, 27/12/2017 n. 205, G.U. 29/12/2017 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.

8. Le disposizioni del presente Regolamento, anche laddove non espressamente indicato, si intendono integrate dalle norme di cui sopra nonché da tutti i relativi provvedimenti attuativi, normativi e amministrativi che dovessero intervenire.

9. Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto (di cui all'art. 3, comma 1, lett. cccc) del Codice) e di negoziazione (di cui all'art. 3, comma 1, lett. dddd) del Codice), anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa nonché la normativa sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza.

10. Formano parte integrante e sostanziale del presente Regolamento, e si intendono richiamate nelle procedure di acquisto effettuate in base allo stesso, le disposizioni del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, del Patto di integrità e del Codice di Comportamento adottati dall'Azienda in osservanza della L. n. 190/2012, nel testo vigente, nonché gli altri provvedimenti adottati in materia.

11. Sono fatte salve le specifiche disposizioni relative alla Stazione Unica Appaltante Regionale (SUAM) di cui alla L.R. Marche 12/2012 ss.mm.ii. Pertanto l'Azienda provvede autonomamente ad acquisti di beni e servizi solo laddove non sia possibile approvvigionarsi, nei tempi e nei modi necessari, tramite gli strumenti messi a disposizione dalla centrale regionale d'acquisto di cui sopra ovvero da Consip S.p.A.

12. Resta ferma, ove ne ricorrano presupposti, condizioni e termini, l'applicazione – *ratione temporis* – delle disposizioni semplificatorie di cui al D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e ss.mm.ii. (o in norma di chiusura).

ART. 2 – PRINCIPIO DI ROTAZIONE

1. Ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4, il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti si applica con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti,

nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi.

Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure finalizzate all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione. In ogni caso, l'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata, con riferimento agli affidamenti operati negli ultimi 3 anni solari, mediante ricorso a:

- arbitrari frazionamenti delle commesse;
- ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto; alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici;
- affidamenti o inviti disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di invito o affidamento.

L'affidamento o il reinvido al contraente uscente ha carattere eccezionale e richiede un onere motivazionale più stringente. La motivazione della scelta può basarsi sulla particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. La motivazione circa l'affidamento o il reinvido al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.

2. Per la particolarità della domanda di acquisto in ambito sanitario (sia in termini di attività clinica che in termini di innovazione tecnologica) l'affidamento o il reinvido al contraente uscente può avvenire – fermo restando l'obbligo di stringente motivazione - a fronte di:

- affidamenti di importo inferiore a 1.000,00 €;
- particolare struttura del mercato;
- riscontrata ed effettiva assenza di alternative:
 - ✓ unicità dell'operatore economico;
 - ✓ particolari caratteristiche del bene da acquisire, peculiarità del servizio tali da richiedere la consultazione di operatori economici con esperienza specifica;
 - ✓ servizi, beni relativi a particolari attività, forniture che se forniti o eseguiti da soggetti diversi da quelli a cui sia stata affidata precedentemente la realizzazione della fornitura, possano recare grave pregiudizio all'Azienda, per evidenti e documentate problematiche tecniche o operative (consegne complementari, forniture, lavori e servizi supplementari, contratti "ponte" nelle more della definizione delle procedure ordinarie di aggiudicazione);
- grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in ragione

della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento per affidamenti inferiori a 1.000,00 €;

- procedura gestita interamente su piattaforme telematiche di negoziazione aperte a tutti i fornitori abilitati nella categoria oggetto dell'appalto;
- invito a tutti gli operatori economici che hanno manifestato l'interesse a partecipare e in possesso dei requisiti richiesti, a seguito di pubblicazione dell'avviso sul profilo del committente nella sezione "amministrazione trasparente", sezione "bandi di gara" a manifestare interesse a partecipare alla procedura (avviso "aperto" che non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione);
- quando la priorità è quella di soddisfare un bisogno urgente o garantire la continuità di una prestazione essenziale;
- estrema urgenza (art. 63 c. 2 lett. c del codice) e circostanze di somma urgenza (art. 163 del Codice).

Resta ferma l'osservanza delle disposizioni di cui al precedente art.1.

ART. 3 – STRUTTURE COMPETENTI

1. Il valore stimato dell'appalto è calcolato in osservanza dei criteri fissati all'articolo 35 del Codice sulla base di una preventiva, adeguata e completa determinazione dei fabbisogni acquisita in fase di programmazione e progettazione atta a garantire il pieno rispetto del divieto di artificioso frazionamento dei contratti.

2. L'attività contrattuale finalizzata all'acquisizione di forniture di beni, servizi e lavori di **importo inferiore a 40.000,00 €** (IVA esclusa) è espletata dalle Strutture alle quali è affidata la responsabilità di budget di spesa che assumono pertanto la responsabilità del procedimento coerentemente con la competenza per materia attribuita a loro dall'assetto organizzativo di questa Azienda, riportato nella sottostante tabella A.

3. Per l'attività contrattuale finalizzata all'acquisizione di forniture di beni, servizi e lavori di **importo pari o superiore a 40.000,00 €** (IVA esclusa) la procedura è, di norma, espletata dall'UOC Gestione Approvvigionamento beni, servizi e logistica e dalla UOC Servizio Tecnico coerentemente con la competenza per materia attribuita a loro dall'assetto organizzativo di questa Azienda.

4. Nell'attività contrattuale finalizzata all'acquisizione di forniture di beni e servizi e lavori rientranti nella specifica competenza della Struttura, il Responsabile unico del procedimento (RUP) è il Dirigente di struttura o altro soggetto dallo stesso individuato per iscritto in possesso dei requisiti professionali prescritti dalla normativa di settore.

5. Il RUP svolge tutti i compiti affidatigli dal Codice dei contratti pubblici conformemente agli indirizzi di cui alle Linee guida ANAC n. 3.

Tabella A:

Categorie merceologiche	Struttura competente	
	Importo inferiore a € 40.000,00 IVA escl.	Importo uguale o superiore a € 40.000,00 IVA escl. fino alla soglia comunitaria
dispositivi medici, farmaci, reagenti, materiale sanitario vario, antisettici e disinfettanti, service attrezzature sanitarie varie.	Farmacia	Gestione Approvvigionamento beni, servizi e logistica
noleggio attrezzature sanitarie, manutenzioni attrezzature sanitarie, acquisto attrezzature sanitarie, acquisto software sanitari, manutenzione software sanitari	Ingegneria Clinica ed Information and Communication Technology	Gestione Approvvigionamento beni, servizi e logistica
arredi, strumentario chirurgico, materiale di cancelleria, materiale di convivenza, servizi	Gestione Approvvigionamento beni, servizi e logistica	Gestione Approvvigionamento beni, servizi e logistica
acquisto attrezzature informatiche e sistemi di videosorveglianza, manutenzione attrezzature informatiche, acquisto software, manutenzione software, telefonia, rete dati	Servizio Informatico	Gestione Approvvigionamento beni, servizi e logistica
lavori pubblici e servizi di ingegneria e architettura	Servizio Tecnico e Manutenzioni	Servizio Tecnico e Manutenzioni
Manutenzione impianti, manutenzioni edili, manutenzioni attrezzature tecnico economali (escluso le manutenzioni informatiche ed elettromedicali di competenza di altre UU.OO.), manutenzione parco auto, manutenzione aree verdi, acquisto e installazione segnaletica stradale verticale e orizzontale, acquisto materiale elettrico idraulico e di ferramenta, fornitura energia elettrica e calore, fornitura idrica e Tassa rifiuti urbani (TARI)	Servizio Tecnico e Manutenzioni	Servizio Tecnico e Manutenzioni

ART. 4 – PROGRAMMAZIONE ACQUISTI BENI, SERVIZI E LAVORI

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 21 del Codice e dal D.M. 16 gennaio 2018, n. 14, l'Azienda adotta, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio, il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000,00 € (IVA esclusa) ed il programma triennale dei lavori pubblici di importo stimato pari o superiore ai 100.000,00 € (IVA esclusa).
2. Entro il termine di adozione della programmazione biennale di cui al comma 1 del presente articolo, l'Azienda adotta il programma biennale degli acquisti di importo stimato inferiore a € 40.000,00 (IVA esclusa); i Direttori delle Strutture competenti, indicati nella tabella A di cui all'art. 3, sono tenuti a fornire, entro il 28 febbraio di ogni anno, alla UOC Gestione Approvvigionamento beni, servizi e logistica i relativi fabbisogni di beni e servizi, aggregati per categoria merceologica.
3. La determina di adozione della programmazione biennale degli acquisti di importo stimato inferiore ad € 40.000,00 è da intendersi quale determina di autorizzazione alla spesa.
4. I programmi sono aggiornati annualmente e sono pubblicati sul profilo del committente.

Art. 5 – PROGETTAZIONE TECNICO-ESTIMATIVA

1. Per tutti gli acquisiti di beni e servizi oggetto del presente regolamento dovrà essere redatta specifica progettazione tecnico-estimativa, in assenza della quale non potrà essere avviato il procedimento di scelta del contraente.

In particolare il coordinamento delle attività di progettazione tecnico-estimativa viene assegnata, in funzione delle categorie merceologiche da acquisire, come di seguito indicato (tab. B):

Tabella B:

Categorie merceologiche	Coordinamento attività di progettazione tecnico - estimativa
dispositivi medici, farmaci, reagenti, materiale sanitario vario, antisettici e disinfettanti, service attrezzature sanitarie varie (per la componente materiali di consumo)	Farmacia
noleggio attrezzature sanitarie, manutenzioni attrezzature sanitarie, acquisto attrezzature sanitarie; acquisto software sanitari; manutenzione software sanitari, service attrezzature sanitarie varie (per la componente tecnologie)	Ingegneria Clinica and I.C.T.
acquisto attrezzature informatiche e sistemi di videosorveglianza, manutenzione attrezzature informatiche, acquisto software; manutenzione software, telefonia, rete dati	Servizio Informatico
lavori pubblici, manutenzioni impianti, manutenzioni edili, manutenzioni attrezzature tecnico economali, acquisto e installazione segnaletica stradale verticale e orizzontale, acquisto materiale elettrico idraulico e di ferramenta per le manutenzioni, fornitura energia elettrica e calore, fornitura idrica, servizio di manutenzione di aree verdi	Servizio Tecnico e Manutenzioni
arredi, strumentario chirurgico, materiale di convivenza	DMP/SIO (con il supporto del Servizio Infermieristico per gli aspetti tecnici e della UOC Gestione Approvvigionamento beni servizi e logistica per gli aspetti estimativi)
Materiale di cancelleria	UOC Gestione Approvvigionamenti (con il supporto dei Servizi utilizzatori)
Servizi appaltati	Verrà individuato il progettista, previa verifica dei presupposti giuridici e di fattibilità, con apposita nomina

2. Per tutti gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00 (IVA esclusa), il progettista definisce, nell'ambito di una breve relazione, l'oggetto dell'acquisto, la motivazione, le caratteristiche tecniche della fornitura/servizio, i criteri di aggiudicazione, l'importo a base d'asta e le modalità di determinazione dello stesso e ogni altra indicazione di circostanze che si rendessero necessarie (es. durata della garanzia, tempi di consegna, penali, ecc.).
3. Per tutti gli acquisti di beni e servizi di importo uguale o superiore a € 40.000,00 (IVA esclusa) e fino alla soglia comunitaria il progettista definisce l'oggetto dell'acquisto mediante predisposizione di progettazione tecnico-estimativa contenente:
- relazione tecnico-illustrativa, comprendente riferimento al parere del Responsabile alla transizione al digitale nei casi previsti, con indicazione: delle motivazioni e obiettivi dell'acquisto, del quadro economico complessivo, eventuali documenti inerenti alla sicurezza di cui all'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008, dei criteri di valutazione delle offerte e di altre circostanze che si rendessero necessarie (es. analisi costi/benefici; dichiarazione di compatibilità economica con il budget

assegnato, motivazione lotto unico, congruità economica della base d'asta, eventuali costi della manodopera ecc.);

- capitolato tecnico descrittivo e prestazionale con dettaglio delle caratteristiche tecniche; dei tempi di esecuzione e delle penali;

4. Per acquisti di beni o affidamento di servizi complessi la Direzione Generale potrà procedere a nominare **gruppi tecnici multidisciplinari** per la stesura della progettazione tecnico-estimativa.
5. La progettazione tecnica dovrà comunque garantire la qualità del bene/prestazione oggetto dell'acquisizione; la progettazione estimativa dovrà essere effettuata sulla base dell'andamento reale ed aggiornato dei prezzi al fine di consentire agli operatori economici la formulazione di offerte serie e congrue.
6. La progettazione tecnica e relazione illustrativa dovranno essere trasmessi al Responsabile alla Transizione al digitale, prima dell'avvio del procedimento, nei casi in cui i progetti comportino acquisizione di sistemi informatici, di cui è necessaria una valutazione di coerenza sia rispetto alle misure minime di sicurezza informatica, eventuali referenti, nomine responsabili interni (ed esterni) al trattamento, amministratori di sistema e coerenza con le strategie di informatizzazioni aziendali e piano triennale AGiD.
7. Per gli acquisti di lavori di importo inferiore a 40.000 € il tecnico incaricato della progettazione redige i seguenti elaborati progettuali:
 - capitolato speciale con il dettaglio dei tempi di esecuzione della categoria delle lavorazioni oggetto di affidamento e delle penali;
 - computo metrico estimativo
 - relazione tecnico-illustrativa con indicazione: delle motivazioni e obiettivi dell'acquisto, del quadro economico complessivo, eventuali documenti inerenti alla sicurezza di cui all'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008, dei criteri di valutazione delle offerte e di altre circostanze che si rendessero necessarie.
8. Per gli acquisti di lavori di importo superiore o uguale a € 40.000,00 il tecnico incaricato della progettazione redige gli elaborati progettuali di cui all'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 smi.
9. Per i soli acquisti di lavori e per i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore a 10.000,00 € l'acquisto potrà avvenire sulla base di una sintetica descrizione delle lavorazioni/prestazioni oggetto di affidamento, indicazione della motivazione dell'acquisto e indicazione di altre circostanze che si rendessero necessarie (es. i criteri di aggiudicazione, l'importo a base d'asta ecc.).

ART. 6 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

1. L'affidamento dei beni, servizi e lavori oggetto del presente Regolamento può essere effettuato, come meglio dettagliato nei punti seguenti:
 - a) a mezzo adesione alle convenzioni, inerenti ai prodotti o ai servizi oggetto di acquisizione, stipulate ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/1999 e ss.mm.ii., o alle convenzioni regionali formalizzate dal soggetto aggregatore;
 - b) a mezzo utilizzo del mercato elettronico, di cui all'art. 36, comma 6 del Codice, in via obbligatoria ove utilizzabile;
 - c) a mezzo gara informale, previa consultazione di almeno 5 operatori economici per beni e servizi fino all'importo di € 214.000,00 IVA esclusa (o nuova soglia determinata ai sensi del comma 1 dell'art. 1 del presente Regolamento), di almeno 3 operatori economici per i lavori fino all'importo di €

150.000,00, di almeno 10 operatori economici per i lavori fino all'importo di € 350.000,00 e di 15 operatori economici per i lavori fino all'importo di € 1.000.000,00 (o nuove soglie determinate ai sensi del comma 1 dell'art. 1 del presente Regolamento), ove presenti sul mercato in tale numero minimo, individuati, di norma, tramite avvisi pubblicati sul sito internet dell'Azienda, Sezione Amministrazione Trasparente – voce Bandi di gara e contratti. Tali avvisi devono restare in pubblicazione per almeno quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni;

d) a mezzo affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, per acquisizioni di importo inferiore ad € 40.000,00 ai sensi di quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i, purché sussistano adeguate motivazioni.

Resta comunque salva la possibilità di ricorrere, nell'esercizio della propria discrezionalità, alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate.

2. Qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 95, comma 4 del Codice, resta ferma la possibilità di ricorrere al criterio del minor prezzo.
3. Ai fini dell'effettuazione delle indagini di mercato ci si attiene alle Linee Guida n. 14 recanti "Indicazioni sulle consultazioni preliminari di mercato".

ART. 7 - ACQUISIZIONI DI VALORE INFERIORE AD € 40.000,00 (IVA ESCLUSA)

1. Per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 (IVA esclusa) che comportano costi emergenti le Strutture competenti dovranno acquisire preventiva autorizzazione del Controllo di Gestione per integrazione di budget.
2. L'affidamento di servizi e forniture e lavori di importo inferiore a € 40.000,00 € può avvenire tramite affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, in conformità all'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, sempre che supportato da adeguate e puntuali motivazioni.
3. Per tali tipologia di affidamenti si può altresì ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni.
4. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una *best practice* anche alla luce del principio di concorrenza.

A) Avvio procedura:

1. La procedura ha avvio con la compilazione e la sottoscrizione di apposita Scheda contenente gli elementi essenziali dell'affidamento (come da allegato 1 al presente Regolamento) da intendersi quale atto equivalente alla determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, del Codice.

Al fine della verifica della copertura contabile, il RUP accerta, tramite il sistema gestionale amministrativo contabile, l'esistenza e la capienza dell'autorizzazione di spesa.

2. Il contenuto del predetto atto può essere semplificato nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di importo non superiore ad € 5.000,00 per servizi e forniture ed € 10.000 per lavori e servizi di ingegneria e architettura.
3. Il RUP acquisisce le offerte con i mezzi e nelle forme ritenute più opportune, espressamente indicate nei "documenti di gara" (esempio: mail, pec.).

B) I requisiti generali e speciali:

1. Il concorrente deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice nonché, laddove richiesti, dei requisiti minimi di:

- a) idoneità professionale. In proposito, potrà essere richiesto all'operatore economico di attestare l'iscrizione al Registro della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;
- b) capacità economica e finanziaria. Al riguardo, potrà essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all'oggetto dell'affidamento tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, potrà essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
- c) capacità tecniche e professionali. In proposito potranno essere stabiliti requisiti in ragione dell'oggetto e dell'importo del contratto, quali a titolo esemplificativo, l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.

L'eventuale possesso dell'attestazione SOA per la categoria di lavori oggetto di affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale richiesti.

C) Verifiche dei requisiti

1. Il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice è acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici. Fino all'entrata in vigore della Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'art. 81 del Codice, la verifica si dovrà effettuare ricorrendo all'acquisizione di autodichiarazione redatta ai sensi del DPR 445/00, anche eventualmente secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice e speciale, ove previsti. In caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti prescritti si procederà (fatti salvi gli adempimenti di legge previsti in caso di false dichiarazioni), a risolvere il contratto procedendo al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta.

2. Con riferimento alla verifica dei requisiti, nelle more dell'attivazione della Banca dati nazionale degli operatori economici e al fine di favorire la semplificazione e la rapidità del procedimento di gara, si prevedono i seguenti riscontri minimi:

- I. Casellario ANAC;
- II. DURC;
- III. Sussistenza dei requisiti speciali (ove previsti);
- IV. Condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012).

3. Per la verifica dei requisiti di cui al precedente punto 1), si procederà a verifiche su un campione significativo (almeno il 5% delle dichiarazioni rese per ciascun anno solare) degli aggiudicatari.

D) Provvedimento di aggiudicazione

1. In ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo ed al fine di assicurare la massima trasparenza, l'obbligo di motivazione, così come richiesto dal Codice e dalla Legge 241/90, deve considerarsi assolto con la compilazione a cura del RUP, in fase di aggiudicazione, della Scheda riassuntiva della procedura (allegato 1 al presente Regolamento) di cui al precedente punto A).
2. Il Dirigente del competente Ufficio, ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento, sottoscrive la Scheda riassuntiva che costituisce provvedimento di aggiudicazione.

E) La stipula del contratto

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto da parte del Dirigente competente all'acquisto può avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata.
2. Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b), del Codice è esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.
3. Gli obblighi di trasparenza di cui al punto 3.4. dalle Linee Guida ANAC n. 4 si intendono assolti con la pubblicazione delle informazioni di cui all'art. 1, comma 32, L. n. 190/2012.

ART. 8 - ACQUISIZIONI DI VALORE PARI O SUPERIORE AD € 40.000,00 (IVA ESCLUSA) AL DI SOTTO DELLE SOGLIE DI CUI ALL'ART. 35 D.LGS. 50/2016

1. Per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 40.000,00 (IVA esclusa) che comportano costi emergenti le Strutture competenti dovranno acquisire preventiva autorizzazione del Controllo di Gestione per compatibilità economica con il budget assegnato ed ottenere eventuale integrazione di budget.
2. Gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a € 40.000 e inferiore a € 1.000.000,00 (o diversa soglia determinata ai sensi del comma 1 dell'art.1 del presente regolamento) nonché gli affidamenti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 € e inferiore a € 214.000,00 (o diversa soglia determinata ai sensi del comma 1 dell'art.1 del presente regolamento) possono essere affidati tramite procedura negoziata previa consultazione di un numero di operatori economici non inferiore a quanto previsto dall'art. 36 comma 2 lett. b), c) e c-bis) del Codice, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.
3. La procedura si articola, di regola, nelle seguenti fasi:
 - a) determina a contrarre del Direttore Generale;
 - b) svolgimento di indagini di mercato, se del caso, o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;
 - c) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati;
 - d) determina di aggiudicazione;
 - e) verifiche dei requisiti;
 - f) stipulazione del contratto.

A) Determina a contrarre del Direttore Generale

1. La procedura prende avvio con la determina a contrarre che, nel rispetto dell'art. 32, comma 2 del Codice e dei principi generali richiamati nell'art. 1 del presente Regolamento, deve contenere gli elementi di seguito richiamati: l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche dei beni e dei servizi o la descrizione dei lavori che si intendono acquistare, l'importo

massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.

B) L'indagine di mercato tramite pubblicazioni di avviso o l'elenco fornitori

1. L'indagine di mercato (espletabile anche prima della Determina a contrarre) è preordinata a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche di massima praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura. Durante lo svolgimento delle indagini di mercato il responsabile unico del procedimento ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati, e tenendo conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.

2. L'indagine di mercato è svolta secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico, nonché di cataloghi laddove esistenti.

3. La stazione appaltante assicura comunque l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, pubblicando un avviso sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi di gara e contratti". La durata della pubblicazione è stabilita per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

4. L'avviso indica almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali eventualmente richiesti ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, che devono essere oggettivi, le modalità per comunicare con la stazione appaltante. Inoltre, nell'avviso di indagine di mercato la stazione appaltante si può riservare la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio, di cui sarà data successiva notizia.

5. Quando lo richieda la difficoltà o la complessità della fornitura o del servizio, ovvero l'urgenza o gli aspetti tecnico - organizzativi, può essere limitato il numero di candidati idonei che verranno invitati a presentare un'offerta e a negoziare, purché vi sia un numero sufficiente di candidati idonei. Quando ci si avvale di tale facoltà, vanno individuati preventivamente i criteri oggettivi, non discriminatori di selezione, per il numero minimo dei candidati che si intendono invitare, e, ove si ritenga opportuno per motivate esigenze di buon andamento, il numero massimo.

6. La stazione appaltante può individuare gli operatori economici da invitare a presentare offerta anche attingendo dall'elenco degli operatori economici propri o di quelli presenti nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) o della Centrale di committenza.

C) Il confronto competitivo

1. Una volta conclusa l'indagine di mercato, ovvero consultati gli elenchi di operatori economici, la stazione appaltante seleziona, in modo non discriminatorio, gli operatori da invitare, comunque in numero non inferiore a quanto previsto dall'art. 36 comma 2 lett. b), c) e c-bis) del Codice, ove esistenti, sulla base dei criteri definiti nella determina a contrarre.

2. Ai sensi dell'art. 36, comma 2, del Codice la stazione appaltante è tenuta, per quanto possibile, al rispetto del principio di rotazione degli inviti come precisato al precedente art. 2, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.

3. Nel caso in cui risulti idoneo a partecipare alla procedura negoziata un numero di operatori economici superiore a quello predeterminato dalla stazione appaltante in sede di avviso pubblico e non siano stati previsti, prima dell'avvio dell'indagine di mercato, criteri ulteriori di selezione, si può procedere al sorteggio, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell'avviso di indagine di mercato o nell'avviso di costituzione dell'elenco. In tale ipotesi, la stazione appaltante rende tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

4. La stazione appaltante invita simultaneamente tutti gli operatori economici selezionati compreso eventualmente l'aggiudicatario uscente a presentare offerta di norma a mezzo PEC ovvero, quando ciò non sia possibile, tramite lettera in conformità a quanto disposto dall'art. 75, comma 3 del Codice oppure mediante le specifiche modalità previste dal singolo mercato elettronico.

5. L'invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta, tra cui almeno:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
- b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
- c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 95 del Codice e motivando nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo di cui al predetto articolo 95, comma 4;
- f) la misura delle penali;
- g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- h) l'eventuale richiesta di garanzie;
- i) il nominativo del RUP;
- j) nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo, l'eventuale volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 97, comma 8 del Codice.
- l) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
- m) la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il RUP o il seggio di gara procedono all'apertura dei plichi e della documentazione amministrativa.

6. Fatte salve le procedure di gara condotte totalmente con strumenti telematici, le sedute di gara finalizzate all'apertura dei plichi contenenti la documentazione di gara o l'offerta economica dei concorrenti, devono essere tenute in forma pubblica al fine di tutelare la parità di trattamento dei concorrenti medesimi nonché l'interesse pubblico alla trasparenza ed all'imparzialità dell'azione amministrativa. Per la stessa ragione saranno comunicati con debito preavviso data, orario e luogo

della seduta in modo da garantirne l'effettiva partecipazione. Le relative attività devono essere verbalizzate, anche sinteticamente.

7. Il possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è verificato dalla stazione appaltante secondo le modalità di cui al comma 5 dell'art. 36 del Codice. La verifica è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà per la stazione appaltante di estendere le verifiche nei confronti degli altri partecipanti alla procedura.

D) Determina di aggiudicazione

1. All'esito del procedimento di cui sopra si procede all'adozione di determina di aggiudicazione a firma del soggetto competente all'adozione del provvedimento finale.

E) Verifiche dei requisiti

1. Il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice è acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici. Fino all'entrata in vigore della Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'art. 81 del Codice, si dovrà effettuare la verifica di tutti i requisiti richiesti e previsti dal Codice (art. 80 del Codice oltre agli eventuali requisiti speciali richiesti). Inoltre per la tipologia delle procedure in questione si prevede l'acquisizione di autodichiarazione redatta ai sensi del DPR 445/00, secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice e speciale, ove previsti. In caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti prescritti si procederà (fatti salvi gli adempimenti di legge di legge in caso di false dichiarazioni), a risolvere il contratto procedendo al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta.

F) La stipula del Contratto

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice la stipula del contratto avviene in modalità elettronica mediante scrittura privata ovvero mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata.

2. Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b), del Codice è esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

3. Al fine di garantire pubblicità e trasparenza dell'operato della stazione appaltante, quest'ultima a esito della procedura negoziata pubblica le informazioni relative alla procedura di gara, previste dalla normativa vigente, tra le quali l'elenco dei soggetti invitati.

ART. 9 – GARANZIE

1. Per acquisti di importo inferiore ad € 40.000,00, considerata l'esiguità dell'importo e nella considerazione che la semplificazione della procedura e la diminuzione degli oneri a carico dell'offerente dovrebbero comportare un miglioramento dell'offerta economica, di regola non si procederà alla richiesta di garanzia provvisoria e definitiva. Resta inteso che il pagamento dell'ultima fattura relativa alla fornitura/servizio eseguito avverrà solo a seguito della verifica della corretta e regolare esecuzione.

2. Per acquisti di importo pari o superiore ad € 40.000,00, considerata l'esiguità dell'importo e nella considerazione che la semplificazione della procedura e la diminuzione degli oneri a carico dell'offerente dovrebbero comportare un miglioramento dell'offerta economica, è discrezione del RUP richiedere la

garanzia provvisoria. È invece stabilito l'obbligo di presentare la garanzia definitiva per affidamenti pari o superiori ad € 40.000,00.

ART. 10 – VERIFICA DELL'ANOMALIA DELL'OFFERTA

1. Ai fini della verifica di anomalie dell'offerta l'amministrazione appaltante procede, di regola, ai sensi dell'art. 97 comma 6 del Codice, prevedendo la possibilità di verificare l'offerta che, in base ad elementi specifici e di volta in volta verificati, appaia anormalmente bassa.

ART. 11 – IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. La direzione dell'esecuzione del contratto, la verifica di regolare esecuzione/conformità del servizio/fornitura, il controllo tecnico/contabile sono espletati di norma dalla Struttura richiedente il bene o il servizio o dalla Struttura fruitrice o dalla Struttura istituzionalmente preposta alle attività di coordinamento (es. Ingegneria Clinica and I.C.T., Farmacia, DMP; etc.), per i lavori il coordinamento la direzione e il controllo tecnico contabile dei lavori viene effettuato dal Direttore Lavori individuato dal RUP.

2. Per gli acquisti di beni e servizi pari o superiori ad € 40.000,00 e sino alla soglia comunitaria la nomina del Direttore dell'Esecuzione del contratto è effettuata, di norma, nell'atto di aggiudicazione della procedura.

3. Per i lavori pari o superiori ad € 40.000,00 e sino alla soglia comunitaria la nomina del Direttore dei lavori è effettuata, di norma, nell'atto di indizione della procedura.

4. Trovano applicazione le disposizioni di cui al D.M. 7 marzo 2018, n. 49 recante: «*Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione*».

ART. 12 – VERIFICA DELLE PRESTAZIONI

1. Ordinariamente i servizi e le forniture acquisiti con le modalità di cui al presente Regolamento sono assoggettati a certificato di regolare esecuzione ai sensi di quanto previsto dall'art. 102 del D.Lgs. 50/2016.

2. Per affidamenti di beni e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00 non è necessaria l'attestazione di regolare esecuzione e l'atto di liquidazione può essere considerato attestazione dell'avvenuta verifica della regolare esecuzione di quanto richiesto, fatta salva la necessità di collaudo tecnico.

3. Per i lavori di importo inferiore ad € 40.000,00 non è necessaria la redazione del certificato di regolare esecuzione ma può essere sostituito con la comunicazione (anche via e-mail) da parte del Direttore Lavori al dipendente incaricato di effettuare la liquidazione di avvenuta verifica della regolare esecuzione dei lavori.

ART. 13 – MODIFICA DEI CONTRATTI

1. Il contratto può essere modificato esclusivamente in corso di validità, nei limiti di cui all'art.106 del Codice.

2. La modifica non deve determinare il superamento della soglia che individua la tipologia di procedura.

ART. 14 –TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il trattamento di dati personali - nell'ambito dell'espletamento delle procedure oggetto del presente Regolamento - avviene nel rispetto delle disposizioni e principi di cui al Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) e delle vigenti policy aziendali in materia.
2. Il Dirigente Responsabile della Struttura competente - in qualità di Responsabile interno del trattamento - impartisce al personale autorizzato le necessarie istruzioni in tema di trattamento di dati personali vigilando, altresì, sull'osservanza delle citate istruzioni da parte del personale medesimo.
3. Il Responsabile interno del trattamento si rapporta con il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) per tutte le questioni attinenti la corretta gestione delle attività di trattamento di dati personali.

ART. 15 – ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione nell'Albo *on line* dell'Azienda e resta permanentemente pubblicato sul sito internet dell'Azienda www.ospedalimarchenord.it - sezione "Bandi di gara e contratti".
2. Per quanto non previsto dal vigente Regolamento, si fa espresso rinvio alla normativa di legge e regolamentare statale, nonché alla normativa regionale applicabile. Le modifiche e integrazioni intervenute alla medesima, nonché i provvedimenti vincolanti adottati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), prevalgono automaticamente sul contenuto del presente Regolamento. Le procedure avviate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento si concludono nel rispetto della normativa in materia.

SCHEDA PROCEDURA E PROVVEDIMENTO DI ACQUISIZIONE DI BENI/SERVIZI/LAVORI
DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 40.000,00 IVA ESCLUSA

Numero ID/Protocollo: _____

OGGETTO

--

MOTIVAZIONE DELL'ACQUISTO

--

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP)

--

CIG

--

DURATA DEL CONTRATTO

--

IMPORTO STIMATO dell'appalto senza opzioni/rinnovi, IVA esclusa

--

IMPORTO STIMATO dell'opzione (quantitativa), IVA esclusa

--

IMPORTO STIMATO del rinnovo/proroga, IVA esclusa

--

IMPORTO MASSIMO STIMATO dell'appalto compresa ogni forma di opzione e/o rinnovo, IVA esclusa

--

COPERTURA CONTABILE

Sub-autorizzazione nr. _____	Conto economico _____
------------------------------	-----------------------

PROCEDURA CHE SI INTENDE SEGUIRE

ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP _____	RDO N. _____ SU MEPA/ PIATTAFORMA GTAOMN APERTA A TUTTI I FORNITORI ABILITATI
RDO N. _____ SU MEPA/ PIATTAFORMA GTAOMN CON INVITO	AFFIDAMENTO DIRETTO N. _____ SU MEPA/PIATTAFORMA GTAOMN
CONFRONTO COMPETITIVO, PREVIA PUBBLICAZIONE DI AVVISO/CONSULTAZIONE DI ELENCO DI OPERATORI	
ALTRO	

CRITERIO DI AGGIDICAZIONE

prezzo più basso	offerta economicamente più vantaggiosa
------------------	--

Data _____

IL RUP	IL DIRIGENTE
--------	--------------

OPERATORI CHE, A SEGUITO DI PUBBLICAZIONE DI AVVISO, HANNO RICHIESTO DI ESSERE INVITATI

OPERATORI INVITATI

OFFERTE PERVENUTE, AMMESSE/NON AMMESSE, IMPORTI COMPLESSIVI OFFERTI

AFFIDATARIO

--

MOTIVAZIONE SINTETICA DI AGGIUDICAZIONE

prezzo più basso	altro _____
------------------	-------------

IMPORTO AFFIDATO dell'appalto senza opzioni/rinnovi, IVA esclusa

IMPORTO dell'opzione (quantitativa), IVA esclusa

IMPORTO del rinnovo/proroga, IVA esclusa

IMPORTO MASSIMO AFFIDATO dell'appalto compresa ogni forma di opzione e/o rinnovo, IVA esclusa

DECORRENZA DEL CONTRATTO/VERBALE DI CONSEGNA

DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC)/DIRETTORE LAVORI (DL)

Con la sottoscrizione della scheda i firmatari dichiarano che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.

Data _____

IL RUP	IL DIRIGENTE
--------	--------------